

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 ottobre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
15 luglio 1982, n. 712.Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di  
Bologna . . . . . Pag. 7311DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
15 luglio 1982, n. 713.Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di  
Cagliari . . . . . Pag. 7311DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
15 luglio 1982, n. 714.Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di  
Perugia . . . . . Pag. 7312Avviso di rettifica (Decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697).  
Pag. 7312RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA 28 settembre 1982.Scioglimento del consiglio comunale di Campagna.  
Pag. 7312

## DECRETI MINISTERIALI

## Ministero del tesoro

DECRETO 27 luglio 1982.

Norme per il funzionamento e le procedure del Comitato  
di liquidazione delle pensioni di guerra . . . . . Pag. 7313

## Ministero della marina mercantile

DECRETO 20 settembre 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 10 dicembre 1981,  
riguardante le norme in materia di pesca del novellame  
allo stato vivo destinato agli allevamenti e ai ripopolamenti.  
Pag. 7316DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
IN SUNTO

DECRETO 29 giugno 1982, n. 715.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della  
parrocchia del « SS.mo Crocifisso », in Rocca di Papa.  
Pag. 7317

DECRETO 29 giugno 1982, n. 716.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della  
parrocchia del « Sacro Cuore di Gesù », in Reggio Emilia,  
riconoscimento della personalità giuridica della chiesa par-  
rocchiale omonima ed autorizzazione alla stessa ad accet-  
tare una donazione . . . . . Pag. 7317

DECRETO 15 luglio 1982, n. 717.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia  
religiosa denominata « Ispettorica salesiana adriatica », in  
Ancona . . . . . Pag. 7317

DECRETO 15 luglio 1982, n. 718.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'« Istituto dei santi  
spirituali esercizi per donne presso San Pasquale », denomi-  
nato anche « Opera pia Michelini », in Roma . . . . . Pag. 7317

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato intermini-  
steriale dei prezzi:Provvedimento n. 39/1982. Ratifica di provvedimento adot-  
tato dalla giunta . . . . . Pag. 7318Provvedimento n. 40/1982. Adeguamento delle tariffe dei  
gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo di reti  
urbane . . . . . Pag. 7318Provvedimento n. 41/1982. Tariffe del gas distribuito a  
mezzo rete urbana . . . . . Pag. 7318Provvedimento n. 42/1982. Regolamentazione dei prezzi  
delle carni bovine fresche . . . . . Pag. 7319Provvedimento n. 45/1982. Criteri per la determinazione  
dei prezzi delle sanse vergini di oliva campagna 1982-83.  
Pag. 7319Provvedimento n. 46/1982. Prezzo del metano compresso  
in bombole per uso autotrazione . . . . . Pag. 7320Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della con-  
venzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia  
in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il  
25 settembre 1979 . . . . . Pag. 7320Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Uni-  
versità di Bologna ad accettare due donazioni Pag. 7320

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Provvedimento concernente il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caleppio settore materie plastiche . . . Pag. 7320

#### Ministero delle finanze:

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Rogliano . . . Pag. 7320  
Bollettino ufficiale della lotteria di Merano . Pag. 7320

### CIRCOLARI

#### Ministero delle finanze

CIRCOLARE 20 settembre 1982, n. 37.

Riscossione - Art. 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con legge 7 agosto 1982, n. 516 . Pag. 7321

### CONCORSI ED ESAMI

**Ministero di grazia e giustizia:** Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esame, a duecentoquarantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario . . . Pag. 7322

**Ministero delle finanze:** Avviso relativo alla pubblicazione della terza rettifica della graduatoria generale di merito del concorso speciale, per esami, su base regionale, a centocinquantesette posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte . . . Pag. 7322

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Istituto nazionale di biologia della selvaggina:**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due borse di studio per l'addestramento nel settore della biologia della selvaggina . . . Pag. 7322

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro borse di studio per perfezionamento nel settore della biologia della selvaggina . . . Pag. 7322

**Ospedali « V. Emanuele, Isolamento e Dubini » di Caltanissetta:** Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 7323

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 7323

### REGIONI

#### Regione Marche

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1982, n. 20.

Approvazione del conto consuntivo dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1980 . . . Pag. 7324

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1982, n. 21.

Approvazione dell'assestamento e delle variazioni del bilancio dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1981. Pag. 7324

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1982, n. 22.

Approvazione del bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1982 . . . Pag. 7324

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1982, n. 23.

Approvazione dei rendiconti della gestione del bilancio per l'anno 1980 degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo delle Marche. Pag. 7324

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1982, n. 24.

Approvazione delle variazioni dei bilanci per l'anno 1981 degli enti turistici della regione Marche . . . Pag. 7324

#### Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1982, n. 46.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1982. Pag. 7324

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1982, n. 47.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1981 . . . Pag. 7324

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1982, n. 48.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-84 . . . Pag. 7324

### SUPPLEMENTI

#### DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 279 DEL 9 OTTOBRE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71:

**Monte Pora, società per azioni, in Castione della Presolana:** Estrazione di obbligazioni.

**Cavalli e Poli, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1982.

**Mabitex, società per azioni, in Cherasco:** Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1982.

**I.S.V.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 9 % - 1974-1984 » sorteggiate il 7 settembre 1982.

**I.S.V.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 9 % - 1973-1988 » sorteggiate il 7 settembre 1982.

**I.S.V.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 7 % - 1971-1986 » sorteggiate il 7 settembre 1982.

**Società Biomedica Foscama, industria chimica-farmaceutica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 8 % - 1975-1994 » sorteggiate il 21 settembre 1982.

**I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « I.R.I. 6 % - 1965-1983 » sorteggiate il 14 settembre 1982.

**Sofit, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 6,50 % - 1967-1987 ».

**Ditta Antonio Carcano, società per azioni, in Mandello del Lario (Como):** Obbligazioni « 6 % - 1967-1982 » sorteggiate il 21 settembre 1982.

**Ceramica VIP, società per azioni, in Villagnedo (Trento):** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1982.

**Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1982.

**Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1982.

**Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1982.

**Bossi, società per azioni, in Mortara, (Pavia):** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1982.

**Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « ZZ/77 - 12 % » sorteggiate il 3 settembre 1982.

**Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « R/1875 - 8 % » sorteggiate il 3 settembre 1982.

**Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « P/74 - 8 % » sorteggiate il 3 settembre 1982.

**Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Estrazione di obbligazioni « 6 % - 1967-1987 ».

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
15 luglio 1982, n. 712.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;  
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

### Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

### Articolo unico

Nell'art. 18, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia delle codificazioni moderne.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: **DARIDA**

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1982

Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
15 luglio 1982, n. 713.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;  
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

### Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

### Articolo unico

Art. 78 - nell'art. 78, all'elenco degli insegnamenti complementari dei vari corsi di laurea in ingegneria, è aggiunta la disciplina:

lingua inglese (biennale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: **DARIDA**

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1982

Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
15 luglio 1982, n. 714.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;  
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

## Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

### Articolo unico

Art. 15 - nell'art. 15, relativo al corso di laurea in scienze politiche, gli indirizzi in cui è articolato il biennio di specializzazione assumono la seguente nuova denominazione:

- politico-amministrativo;
- politico-internazionale;
- politico-sociale;
- storico-politico;
- politico-economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1982

Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 371

## AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697)

Nel decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 4 ottobre 1982, all'art. 9, ottavo comma, dove è scritto: «... articolo 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, ...», leggesi: «... articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, ...».

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Campagna.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Campagna (Salerno) è rimasto inadempiente in ordine all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982, il cui schema era stato predisposto dalla giunta municipale. Essendo trascorso il termine fissato dalla legge per l'adozione dell'importante documento contabile, la sezione provinciale del Co.Re.Co., con provvedimento adottato nella seduta del 24 luglio 1982, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere a tale obbligatorio adempimento, entro il termine ultimo di giorni venti dalla ricezione del provvedimento stesso, con l'espressa avvertenza che, nell'ipotesi di inadempimento, si sarebbe provveduto alla deliberazione del bilancio, in via sostitutiva, tramite apposito commissario con il conseguente scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Nella riunione del 5 agosto u.s. il consiglio comunale non approvava il bilancio, cosa cui provvedeva il commissario regionale in data 11 agosto u.s. con apposita deliberazione n. 2 resa esecutiva dal Co.Re.Co. in data 12 successivo.

Avendo il consiglio comunale omesso di provvedere nei termini previsti all'approvazione del bilancio di previsione 1982, nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campagna (Salerno).

Roma, addì 23 settembre 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Campagna (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982 neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

## Decreta:

### Art. 1.

Il consiglio comunale di Campagna (Salerno) è sciolto.

### Art. 2.

Il dott. Vincenzo D'Antuono è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1982

PERTINI

ROGNONI

(4804)

## DECRETI MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 luglio 1982.

Norme per il funzionamento e le procedure del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, recante il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, come risulta integrato e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il riordinamento definitivo delle pensioni di guerra;

Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, con cui si dispone che il Ministro del tesoro provvederà ad adeguare con proprio decreto, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in adunanza generale, le attuali norme relative al funzionamento e alle procedure del comitato stesso alle sopravvenute esigenze di snellimento e di semplificazione;

Sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, che si è espresso sullo schema del decreto inviatogli per il parere nella riunione del 9 luglio 1982 e ritenuto per quanto riguarda la proposta di modifica concernente la lettera b) dell'art. 2 dello schema di adottare una diversa formulazione più aderente alla fattispecie prevista dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834;

Ritenuto che occorre provvedere per dare applicazione al disposto di detto art. 18;

Decreta:

## Art. 1.

*Attribuzioni del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra*

Il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra provvede:

a) ad approvare i provvedimenti emessi dal direttore generale delle pensioni di guerra in materia di pensioni di guerra previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 101 di tale decreto del Presidente della Repubblica n. 915;

b) a deliberare, per quanto di competenza, in ordine alle questioni concernenti i ricorsi gerarchici e le denunce di revoca dei provvedimenti concessivi di trattamento economico di guerra, anche se emessi dai direttori provinciali del Tesoro, di cui, rispettivamente, all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e all'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come risulta modificato dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

c) ad esprimersi su questioni attinenti all'ordinamento ed alla materia delle pensioni di guerra, per le

quali viene sentito dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra, ai sensi del primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834.

Al comitato possono essere assegnati con compiti di studio e di collaborazione giuridica magistrati della Corte dei conti ai sensi dell'art. 8 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

## Art. 2.

*Ripartizione strutturale del comitato*

Il comitato esercita le sue funzioni:

- a) in sezioni ordinarie;
- b) in sezioni speciali;
- c) in adunanza generale.

Il numero delle sezioni ordinarie e quello delle sezioni speciali è stabilito, e viene modificato, in relazione all'esigenza di assicurare — in presenza anche della osservanza dei termini stabiliti dalla legge — il tempestivo esame da parte del comitato dei provvedimenti di varia natura in materia di pensioni di guerra e di ricorsi gerarchici presentati contro tali atti, al fine di andare incontro alle attese delle categorie interessate.

## Art. 3.

*Composizione delle sezioni ordinarie*

La formazione delle sezioni ordinarie è stabilita, all'inizio di ogni trimestre, dal presidente del comitato, il quale, per ciascuna seduta, nomina i relatori della pratica da trattare.

Le sezioni deliberano con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e sono costituite in modo che a ciascuna adunanza possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle associazioni indicate dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Per sopravvenuta e comprovata necessità la composizione della sezione può essere variata nel corso del trimestre.

In caso di assenza o di impedimento di componenti nelle adunanze delle sezioni, queste saranno di volta in volta integrate da altri membri del comitato, qualora sia necessario per assicurare il numero legale dei votanti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il numero delle sedute delle sezioni nonché il numero delle pratiche da assegnare a ciascun relatore per ogni seduta saranno stabiliti dal presidente del comitato in relazione al carico di lavoro giacente.

## Art. 4.

*Composizione delle sezioni speciali*

La formazione delle sezioni speciali è stabilita, all'inizio dell'anno, dal presidente del comitato, il quale, per ciascuna seduta, nomina i relatori delle pratiche da trattare.

Le sezioni speciali deliberano con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a sette, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti, un sanitario ed un

rappresentante delle associazioni indicate nell'art. 102, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Per sopravvenute e comprovate necessità la composizione delle sezioni speciali può essere variata nel corso dell'anno.

In caso di assenza o di impedimento di componenti nelle adunanze delle sezioni speciali, queste saranno di volta in volta integrate da altri membri del comitato, qualora sia necessario per assicurare il numero legale dei votanti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il numero delle sedute delle sezioni speciali nonché il numero delle pratiche da assegnare a ciascun relatore per ogni seduta, saranno stabiliti dal presidente del comitato in relazione al carico di lavoro giacente.

#### Art. 5.

##### *Attribuzioni delle sezioni ordinarie e delle sezioni speciali*

Le sezioni ordinarie deliberano sulla materia di cui alla lettera a) del precedente art. 1.

Le sezioni speciali deliberano sulla materia di cui alla lettera b) del precedente art. 1.

#### Art. 6.

##### *Composizione dell'adunanza generale*

Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il comitato di liquidazione in adunanza generale è composto:

dal presidente del comitato;

dai membri della sezione speciale di cui al primo comma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compreso il sanitario;

dai vice presidenti e dai presidenti incaricati indicati nel terzo comma dell'art. 103 di tale decreto del Presidente della Repubblica n. 915;

da un rappresentante di ciascuna associazione interessata, scelto tra i membri indicati nel terzo comma dell'art. 102 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915.

Il direttore generale delle pensioni di guerra, o un suo delegato, partecipa, con funzione consultiva, alle sedute dell'adunanza generale del comitato.

Il presidente del comitato può disporre che intervengano alle sedute, per essere consultati su determinate questioni, anche altri componenti del comitato.

Il comitato in adunanza generale viene convocato dal presidente almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta sia necessario, o ne sia fatta richiesta dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra.

#### Art. 7.

##### *Attribuzioni dell'adunanza generale*

Sono demandate alla competenza dell'adunanza generale del comitato:

a) le pronunce su questioni di massima di particolare importanza;

b) l'espressione dei pareri richiesti dal Ministro del tesoro e dal direttore generale delle pensioni di guerra su questioni attinenti all'ordinamento e alla materia delle pensioni di guerra;

c) le decisioni su questioni per le quali vi sia contrasto di orientamento tra le varie sezioni del comitato. In tali casi la deliberazione adottata in adunanza generale sostituisce, a tutti gli effetti, quella della sezione.

L'adunanza generale è presieduta dal presidente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

#### Art. 8.

##### *Convocazione dell'adunanza generale e validità della sua costituzione*

L'adunanza generale è convocata dal presidente con avviso inviato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione ai membri che ne fanno parte e a quelli che sono chiamati ad intervenire per essere consultati. Analogo avviso è inviato al direttore generale per le pensioni di guerra. In caso di urgenza l'adunanza generale può essere convocata telegraficamente o con altro mezzo ed il termine di otto giorni è ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione delle questioni da trattare, il nome del relatore per ciascuna di esse, nonché, in allegato, la documentazione essenziale afferente a ciascuna questione.

La riunione dell'adunanza generale è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri che per legge sono chiamati a farne parte o a parteciparvi. Non concorrono a formare la maggioranza gli eventuali membri del comitato invitato dal presidente ad intervenire alle sedute per essere consultati.

Le delibere del comitato in adunanza generale sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei membri presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

#### Art. 9.

##### *Funzioni del presidente del comitato*

Il presidente del comitato esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente decreto.

Designa, tra i vice presidenti, di cui al quarto comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, quello che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il presidente del comitato può conferire annualmente l'incarico di presiedere le singole sezioni a non oltre dodici membri, da scegliere con le modalità indicate al terzo comma dell'art. 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915, in relazione ad effettive e permanenti esigenze di servizio al fine di assicurare il regolare espletamento dell'attività del comitato.

Segnala alla Direzione generale delle pensioni di guerra, per l'avvio della relativa procedura, i componenti del comitato che, senza giustificato motivo, non partecipino a cinque sedute consecutive o che non redigano gli atti di competenza concernenti pratiche di pensioni nel termine di trenta giorni, oppure che non vi provvedano nell'ulteriore termine fissato dallo stesso presidente del comitato, proponendo la loro eventuale sostituzione.

#### Art. 10.

##### *Presidenza delle sezioni del comitato*

Le sezioni alle quali non intervenga il presidente del comitato sono presiedute da uno dei vice presidenti o dai presidenti di cui al precedente art. 9.

In mancanza, presiede un magistrato della Corte dei conti che abbia qualifica non inferiore a quella di consigliere, ovvero altro magistrato designato dal presidente.

#### Art. 11.

##### *Componenti del comitato*

I componenti del comitato esaminano le pratiche di cui siano stati nominati relatori dal presidente e riferiscono sulle stesse, curando, nell'ambito della propria competenza, l'osservanza dei termini stabiliti dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

#### Art. 12.

##### *Procedure dinanzi alle sezioni speciali*

Per gli affari di competenza delle sezioni speciali si segue la procedura prevista, rispettivamente, dall'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come risulta modificato dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, in materia di perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno e dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, in materia di ricorso gerarchico al Ministro del tesoro.

Decorso il termine tassativo di due anni, previsto dall'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834, dalla data di presentazione del ricorso gerarchico senza che questo sia stato definito, il ricorso medesimo si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso alla Corte dei conti.

Per gli effetti di cui al precedente comma, per i ricorsi gerarchici presentati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 (2 febbraio 1982) il suddetto termine biennale decorre da tale data.

Alla fine di ogni anno il direttore generale delle pensioni di guerra e il presidente del comitato, ognuno per il proprio settore di competenza, riferiscono al Ministro del tesoro sul lavoro svolto in materia di ricorsi gerarchici e sui risultati conseguiti, indicando, ove occorra, i possibili rimedi per ovviare ai ritardi, eventualmente verificatisi, che abbiano portato alla mancata definizione dei ricorsi entro il termine biennale.

Per quanto non previsto dalle norme in materia di pensioni di guerra, valgono, ove non in contrasto, le disposizioni generali sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

#### Art. 13.

##### *Conformità del nuovo provvedimento dal direttore generale alla deliberazione del comitato*

Il comitato di liquidazione, ove non approvi il provvedimento del direttore generale, indica nella relativa deliberazione punto per punto i motivi di dissenso.

Il nuovo provvedimento del direttore generale adottato in piena conformità alla deliberazione del comitato di liquidazione non è soggetto ad ulteriore esame da parte del comitato medesimo. S'intende emesso in piena conformità il provvedimento il cui contenuto trovi corrispondenza punto per punto alla deliberazione del

comitato. Qualora non vi sia tale corrispondenza, il provvedimento deve essere inviato al comitato affinché questo deliberi su quei punti che non hanno formato oggetto del suo precedente esame.

#### Art. 14.

*Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in via giurisdizionale e revisione d'ufficio o a domanda di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915.*

I nuovi provvedimenti pensionistici emessi, rispettivamente, dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra, in sede di revisione amministrativa di provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, oppure ricorsi gerarchici, sono inviati al Comitato di liquidazione secondo la procedura e con gli effetti previsti dalle norme vigenti concernenti i provvedimenti del Ministro e quelli del direttore generale.

Nei casi previsti dal precedente comma il comitato si pronuncia, di regola, nella stessa sezione, ma in collegio diverso, che si esprime in ordine al provvedimento oggetto di riesame amministrativo. Il presidente del comitato cura, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 2, che il numero delle sezioni ordinarie e di quelle speciali sia sempre adeguato alle esigenze di un sollecito esame delle pratiche in argomento.

I provvedimenti concessivi o negativi, emessi dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra a seguito di revisione, a norma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, di decreti o determinazioni in materia di pensioni di guerra, sono sottoposti all'esame del comitato di liquidazione, con la stessa procedura a suo tempo adottata per l'approvazione del decreto o della determinazione oggetto della revisione stessa.

#### Art. 15.

##### *Segreteria del comitato*

Il comitato si avvale di una segreteria, il cui personale è fornito e dipende amministrativamente dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

La Segreteria funzionalmente dipende dal presidente del comitato, che ne determina i compiti, ne cura l'organizzazione e il coordinamento e stabilisce, nell'ambito delle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, gli orari in correlazione con le esigenze di funzionamento del comitato.

La segreteria inoltre provvede:

- a) a ricevere la corrispondenza, gli atti, i provvedimenti e qualsiasi altro documento trasmessi al Comitato per gli adempimenti di competenza;
- b) ad assicurare la distribuzione ai relatori, membri del Comitato, delle pratiche secondo le indicazioni e gli indirizzi del Presidente;
- c) alla compilazione e all'ordinata conservazione dei verbali delle riunioni dell'adunanza generale e delle singole sezioni del comitato, nonché degli atti concernenti questioni di massima;
- d) alla segnalazione dei termini, sia ordinatori che perentori, entro cui il comitato deve adottare gli adempimenti di competenza;



e) a tutte le altre incombenze proprie delle funzioni di segreteria, quali la tenuta della corrispondenza, la raccolta dei dati, le elaborazioni statistiche, la gestione del personale, ecc.

La gestione del personale della segreteria, sotto gli aspetti giuridico ed economico del rapporto di pubblico impiego, è curata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

#### Art. 16.

##### *Direttore della segreteria*

La segreteria del comitato è diretta da un funzionario dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, con qualifica di dirigente.

Il direttore della segreteria del comitato ha il compito di:

a) organizzare, dirigere e coordinare il lavoro della segreteria del comitato in attuazione degli indirizzi impartiti dal Presidente;

b) vigilare e controllare l'attività, la disciplina e il rendimento del personale della segreteria ed in merito riferisce periodicamente al presidente del comitato sull'andamento del servizio e al direttore generale delle pensioni di guerra per l'aspetto amministrativo della gestione di tale personale;

c) formulare eventuali proposte per migliorare, razionalizzare e rendere più efficienti i metodi di lavoro e l'attività della segreteria;

d) elaborare periodicamente i dati statistici raccolti sull'attività del comitato, comunicandoli al presidente del comitato e al direttore generale delle pensioni di guerra;

e) partecipare, con funzioni di segretario, alle riunioni del comitato in adunanza generale. All'uopo può essere coadiuvato da uno o più segretari delle altre sezioni. I verbali delle riunioni dell'adunanza generale sono redatti, firmati e conservati secondo i criteri indicati nel successivo articolo.

#### Art. 17.

##### *Segretario delle adunanze delle sezioni*

Alle adunanze di ciascuna sezione del comitato di liquidazione assiste, quale segretario, un funzionario del Ministero del tesoro in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra o presso il comitato.

Il segretario è nominato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del presidente del comitato. Il presidente comunica al direttore generale delle pensioni di guerra il nome del funzionario della Direzione generale da proporre per la nomina a segretario della sezione.

Il segretario redige il verbale delle adunanze della sezione, nel quale indica l'ora di inizio e di chiusura della seduta, il nome dei membri intervenuti, le questioni trattate e le deliberazioni adottate, indicando, ove richiesto dai membri dissenzienti, succintamente le opinioni contrarie da essi manifestate in ordine alle deliberazioni medesime.

Il verbale, siglato su ogni foglio, è firmato da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario, il quale è responsabile dell'esatta redazione dei verbali medesimi.

I verbali delle adunanze delle sezioni, raccolti in volume, in ordine cronologico, sono conservati presso la segreteria del comitato.

#### Art. 18.

##### *Disposizioni generali*

Qualora una deliberazione assunta da una sezione, sia ordinaria che speciale, del comitato possa dar luogo a dubbio circa la legittimità dell'emessa pronuncia o la conformità della stessa alla giurisprudenza ed alla prassi, il presidente del comitato, con provvedimento motivato, può promuovere — prima che gli atti relativi siano restituiti all'amministrazione per l'esecuzione — il riesame della deliberazione medesima da parte della sezione, oppure, in casi che coinvolgano questioni di massima di particolare rilevanza, chiedere l'esame e la pronuncia dell'adunanza generale del comitato in ordine alla deliberazione, ad eccezione di quella adottata con la procedura speciale di cui all'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

In tali ipotesi, per i riflessi che la questione può avere sull'attività della Direzione generale delle pensioni di guerra, il presidente informa preventivamente il Direttore generale delle pensioni di guerra.

Il presidente del comitato di liquidazione e il direttore generale delle pensioni di guerra possono reciprocamente consultarsi per l'esame di iniziative intese ad attuare lo snellimento, la semplificazione e il più rapido corso delle procedure in materia di provvedimenti pensionistici di guerra.

#### Art. 19.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a tale pubblicazione.

Roma, addì 27 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1982  
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 138

(4805)

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 settembre 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 10 dicembre 1981, riguardante le norme in materia di pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti e ai ripopolamenti.

### IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto 1965);

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto l'art. 32 della legge anzidetta;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1981 con il quale sono state emanate norme in materia di pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti (*Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 21 dicembre 1981);

Viste le note 4 febbraio 1982, n. 1/370155 del Ministero del commercio con l'estero e 9 febbraio 1982, n. 494, del Ministero delle finanze, con le quali è stata segnalata l'opportunità di apportare modifiche al decreto 10 dicembre 1981 in relazione agli adempimenti che i dicasteri stessi svolgono in materia di esportazione;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

L'art. 4 del decreto ministeriale 10 dicembre 1981, citato nelle premesse è modificato come segue:

« Art. 4. — L'esportazione del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti è consentita solo dietro espressa autorizzazione rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero a seguito di nullaosta del Ministero della marina mercantile.

Per ottenere la predetta autorizzazione, l'imprenditore deve presentare apposita istanza al Ministero della marina mercantile ed al Ministero del commercio con l'estero.

Nella istanza dovrà essere specificata la provenienza del novellame.

E' vietata in ogni caso la destinazione al consumo del novellame stesso ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 20 settembre 1982

Il Ministro: MANNINO

(4822)

## DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 giugno 1982, n. 715.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « SS.mo Crocifisso », in Rocca di Papa.**

N. 715. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Frascati 28 agosto 1972, integrato con altro decreto 18 giugno 1975 e con dichiarazione 28 agosto 1972, relativo alla erezione della parrocchia del « SS.mo Crocifisso », in Rocca di Papa (Roma).

Visto, il Guardasigilli: DARIDA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1982  
Registro n. 20 Interno, foglio n. 362

DECRETO 29 giugno 1982, n. 716.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « Sacro Cuore di Gesù », in Reggio Emilia, riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.**

N. 716. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia 17 maggio 1978, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente in data 20 dicembre 1978, 3 gennaio 1979 e 8 gennaio 1981, relativo alla erezione della parrocchia del « Sacro Cuore di Gesù », in località Baragalla del comune di Reggio Emilia. Viene altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima. La chiesa viene inoltre autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla chiesa parrocchiale di S. Ambrogio vescovo, in Rivalta di Reggio Emilia, con atto pubblico 21 novembre 1980, n. 33024 di repertorio, a rogito dott. Gian Domenico Serri, notaio in Reggio Emilia, consistente in un complesso immobiliare sito in località Baragalla (Reggio Emilia), sul quale insistono il sacro edificio, locali di ministero pastorale, nonché un'area cortilizia, il tutto descritto nella perizia giurata in data 16-17 giugno 1980 del dott. Eros Menozzi e valutato complessivamente in L. 209.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia.

Visto, il Guardasigilli: DARIDA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1982  
Registro n. 20 Interno, foglio n. 363

DECRETO 15 luglio 1982, n. 717.

**Riconoscimento della personalità giuridica della provincia religiosa denominata « Ispettorica salesiana adriatica », in Ancona.**

N. 717. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia religiosa denominata « Ispettorica salesiana adriatica », in Ancona.

Visto, il Guardasigilli: DARIDA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1982  
Registro n. 20 Interno, foglio n. 368

DECRETO 15 luglio 1982, n. 718.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'« Istituto dei santi spirituali esercizi per donne presso San Pasquale », denominato anche « Opera pia Michelini », in Roma.**

N. 718. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, quale fondazione di culto e di religione, l'« Istituto dei santi spirituali esercizi per donne presso San Pasquale », denominato anche « Opera pia Michelini », in Roma.

Visto, il Guardasigilli: DARIDA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1982  
Registro n. 20 Interno, foglio n. 369

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Provvedimento n. 39/1982

#### Ratifica di provvedimento adottato dalla giunta

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento adottato dalla Giunta del C.I.P. in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 24 settembre 1982;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 il seguente provvedimento adottato dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 38/1982: prezzi dei prodotti petroliferi.

Roma, addì 6 ottobre 1982

*Il Ministro-Presidente delegato: MARCORA*

(4891)

#### Provvedimento n. 40/1982. Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo di reti urbane.

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363 e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera CIPE in data 20 settembre 1974;

Visto l'accordo stipulato il 6 settembre 1979 tra la SNAM da una parte e le associazioni delle aziende distributrici (ANCI, FNAMGAV e ANIG) dall'altra;

Visto il provvedimento CIP n. 17 del 30 aprile 1980 che regola la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visti i provvedimenti CIP numeri 8 e 9 del 5 marzo 1982;

Considerati gli indirizzi in materia di politica dei prezzi contenuti nel piano energetico nazionale approvato con la delibera CIPE del 4 dicembre 1981;

Sentita la commissione centrale prezzi;

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, in conseguenza dell'aumento del costo del gas naturale a carico delle imprese erogatrici di una aliquota integrativa di L/mc 25,

pari a L/Mcal 2,747 in aggiunta al prezzo vigente, è autorizzato il contestuale aumento a carico dell'utenza di tutte le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane.

Le aziende distributrici, sono, pertanto, autorizzate ad apportare le conseguenti maggiorazioni delle tariffe secondo quanto previsto dal provvedimento CIP n. 17/1980.

Roma, addì 6 ottobre 1982

*Il Ministro-Presidente delegato: MARCORA*

(4892)

### Provvedimento n. 41/1982

#### Tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363 e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 20 del 7 agosto 1975 con il quale è stato istituito il metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visti i successivi provvedimenti CIP n. 17 del 30 aprile 1980 e numeri 8 e 9 del 5 marzo 1982;

Visto il provvedimento CIP n. 40/82 in pari data;

Ritenuta la necessità di garantire al settore le idonee fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di distribuzione urbane del gas nonché per la realizzazione di nuove iniziative di investimento con particolare riferimento al Mezzogiorno;

Sentita la commissione centrale prezzi;

Delibera:

Ferme restando le disposizioni di cui al provvedimento CIP n. 17 del 30 aprile 1980 non espressamente modificate dal presente provvedimento, i criteri e i valori numerici che devono applicarsi nella determinazione e revisione delle tariffe del gas, distribuito a mezzo rete urbana, di competenza di ogni esercizio del gas, sono i seguenti:

#### 1. MATERIE PRIME

##### 1.1. Gas naturale da metanodotto.

Quota proporzionale:

L/mc 213,225 per aziende con K inferiore a 6600 Mcal/ut.a. e per prelievi da carro bombolaio;

L/mc 220,225 per aziende con K compreso tra 6600 e 9000 Mcal/ut.a.;

L/mc 226,225 per aziende con K superiore a 9000 Mcal/ut.a.

Quota fissa: L/mese per mc/h 2.994.

I valori del coefficiente h si desumono dalla tabella 1 allegata.

##### 1.2. Altre materie prime.

I comitati provinciali dei prezzi terranno conto dei costi franco officina gas delle altre materie prime utilizzate facendo riferimento ai prezzi ufficiali.

#### 2. COSTO DEL PERSONALE

I valori aggiornati del COSTO BASE al gennaio 1982 sono, per i principali contratti, i seguenti:

contratto ANIG . . . . .	L. 19.932.000
contratto aziende municipalizzate . . . . .	» 19.982.000
contratto C.O.N.P.I. Gas . . . . .	» 18.799.000
contratto Metanieri Privati . . . . .	» 17.607.000
contratto energia aziende a partecipazione statale . . . . .	» 20.212.000

Il coefficiente di rivalutazione, vale per la presente applicazione 1,16.

Il coefficiente D assume un valore non inferiore a 1 nel caso di distribuzioni autonome.

### 3. ONERI PATRIMONIALI

I valori aggiornati dell'investimento standard (I<sub>s</sub>) in L/utente sono i seguenti:

K/N	Sino a 9000 utenti	Compreso tra 9000 e 180.000 utenti	Oltre 180.000 utenti
Minore e uguale a 9000 Mcal/ut. anno . . . . .	485.000	455.000	410.000
Maggiore di 9000 Mcal/ut. anno	530.000	500.000	485.000

### 4. QUOTA FISSA

La quota fissa relativa all'utenza domestica (contatori da 10 e 20 fiamme) è di L. 2000 al mese per utente.

Per tutte le altre utenze la quota fissa viene calcolata sulla base di L. 150 al mese per fiamma del contatore.

### 5. NORME RELATIVE A SITUAZIONI PARTICOLARI

Per gli esercizi in trasformazione si assume il valore 5318 per il calcolo della quota oneri di trasformazione.

Per i nuovi esercizi l'Investimento standard assume il valore di 530.000 L/ut., ed il coefficiente C' il valore uno per i periodi di avviamento previsti.

### 6. DISPOSIZIONI FINALI

6.1. Resta confermato quanto disposto al punto 3.1. del provvedimento CIP n. 9/1982.

6.2. Per l'attuale applicazione la data di presentazione delle domande ai comitati provinciali dei prezzi è fissata entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli adeguamenti tariffari, che verranno deliberati dai suddetti Comitati in attuazione delle sopracitate disposizioni, avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1982

Il Ministro-Presidente delegato: MARCORA

TABELLA 1

NUMERO ANNUO ORE DI UTILIZZAZIONE (h)

K	« h »
—	—
1.800	2.050
3.600	2.184
5.400	2.264
7.200	2.325
9.000	2.372
10.800	2.412
12.600	2.445
14.400	2.475
16.200	2.502
18.000	2.526
19.800	2.548

(4893)

### Provvedimento n. 42/1982

#### Regolamentazione dei prezzi delle carni bovine fresche

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1968, n. 626;

Vista la delibera CIPE del 29 luglio 1982;

Sentita la commissione centrale prezzi;

Delibera:

1) I prezzi massimi al consumo, IVA compresa, validi su tutto il territorio nazionale, dei seguenti tagli di vitellone di 1<sup>a</sup> qualità, vengono così determinati:

a) *Fettine del posteriore* - Il prezzo massimo al consumo per kg delle fettine del quarto posteriore si ottiene moltiplicando il prezzo all'ingrosso, IVA compresa, di un kg di mezzena per il coefficiente 2,17.

b) *Punta di petto senz'osso* - Il prezzo massimo al consumo per kg della punta di petto senz'osso si ottiene moltiplicando il prezzo all'ingrosso, IVA compresa, di un kg di mezzena per il coefficiente 1,13.

Detti coefficienti sono il risultato del rapporto costante che, in base alle rese di ciascun taglio, intercorre tra il prezzo all'ingrosso per kg di una mezzena ed il corrispondente prezzo al consumo per kg dei tagli considerati, maggiorato dell'incidenza della commercializzazione, valutabile attualmente nel 20%.

2) I prezzi massimi al consumo dei 2 tagli a) e b) sopra indicati verranno modificati in presenza di variazioni positive o negative dei prezzi all'ingrosso della mezzena di vitellone non inferiore al 5%.

3) Per prezzo all'ingrosso della mezzena si intende la media dei prezzi praticati sui mercati di Milano, Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona e Roma, rilevata bimestralmente e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa cadenza a cura della segreteria del C.I.P.

4) Ciascun esercizio in cui vengono poste in vendita carni bovine fresche dovrà esporre in maniera ben visibile i prezzi massimi al consumo come sopra determinati delle fettine del posteriore e della punta di petto.

Roma, addì 6 ottobre 1982

Il Ministro-Presidente delegato: MARCORA

(4894)

#### Provvedimento n. 45/1982. Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva campagna 1982-83

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al C.I.P. di stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il provvedimento n. 15/1976, del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77;

**Delibera:**

di confermare, per la campagna 1982-83, i criteri per la determinazione dei prezzi delle salse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976).

Roma, addì 6 ottobre 1982

*Il Ministro-Presidente delegato: MARCORA*

(4895)

**Provvedimento n. 46/1982. Prezzo del metano  
compresso in bombole per uso autotrazione**

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI**

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 31/1982 del 31 luglio 1982;

Ritenuta la necessità di adeguare il prezzo di vendita al consumo del metano compresso in bombole per uso autotrazione per effetto del maggior costo della materia prima e dei maggiori costi di compressione e di distribuzione;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

**Delibera:**

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifico non inferiore a 8.500 calorie per mc per consegna al compratore è fissato in L. 580 il mc IVA e imposte di consumo incluse.

Roma, addì 6 ottobre 1982

*Il Ministro-Presidente delegato: MARCORA*

(4896)

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**Entrata in vigore della convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979.**

Il giorno 22 settembre 1982 nella sede del Ministero degli affari esteri ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 aprile 1982, n. 288, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 27 maggio 1982.

In conformità dell'art. 39 la convenzione entrerà in vigore il giorno 1° novembre 1982.

(4784)

**MINISTERO  
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

**Autorizzazione all'Università di Bologna  
ad accettare due donazioni**

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1212/Div. I del 9 luglio 1982, il prof. Carlo Rizzoli, nella sua qualità di rettore dell'Università di Bologna, è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dal prof. Emilio Pisi, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica prima, consistente in una macchina da scrivere elettronica IBM mod. 50, serie n. B713-58500347B, del valore di L. 2.380.500, da destinare alle esigenze ed ai fini dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica prima della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1285/Div. I del 23 luglio 1982, il prof. Carlo Rizzoli, nella sua qualità di rettore dell'Università di Bologna, è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla Banca cooperativa di Bologna, consistente in un microscopio elettronico a scansione Philips SEM 505 oltre ad un contributo per spese di manutenzione e di funzionamento dello strumento, fino ad un ammontare di L. 150.000.000, da destinare all'istituto di microscopia elettronica clinica della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

(4826)

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**Provvedimento concernente il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Calepio settore materie plastiche.**

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calepio settore materie plastiche con sede legale in Settala e stabilimento in Settala, Tribiano ed in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4824/bis)

**MINISTERO DELLE FINANZE**

**Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Rogliano.**

Con decreto ministeriale 22 settembre 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Rogliano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.271.400.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.365.063.960 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Cook-O-Matic. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4761)

**Bollettino ufficiale della lotteria di Merano  
(Manifestazione 26 settembre 1982)**

*Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 26 settembre 1982 ed esito del «Gran premio Merano» svoltosi all'Ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.*

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi di tre cavalli classificati nell'ordine, primo, secondo e terzo, nel «Gran premio Merano» svoltosi il 26 settembre 1982 all'Ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

- 1) Biglietto serie AC n. 57830 L. 500 milioni abbinato al cavallo Guidsun;
- 2) Biglietto serie U n. 17292 L. 250 milioni abbinato al cavallo Prince Pamir;
- 3) Biglietto serie BM n. 69418 L. 100 milioni abbinato al cavallo La Montavon.

B) Premi di seconda categoria di L. 30.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) Bigl. serie A n. 51602 | 5) Bigl. serie R n. 08824  |
| 2) Bigl. serie C n. 27007 | 6) Bigl. serie T n. 63468  |
| 3) Bigl. serie L n. 12049 | 7) Bigl. serie AB n. 42404 |
| 4) Bigl. serie Q n. 07781 | 8) Bigl. serie AG n. 06125 |

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 9) Bigl. serie AI n. 41697  | 12) Bigl. serie BB n. 10784 |
| 10) Bigl. serie AP n. 49402 | 13) Bigl. serie BF n. 55123 |
| 11) Bigl. serie AR n. 60891 | 14) Bigl. serie BG n. 03345 |

C) Premi di terza categoria di L. 15.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) Bigl. serie A n. 70076  | 14) Bigl. serie U n. 66899  |
| 2) Bigl. serie B n. 33935  | 15) Bigl. serie V n. 26160  |
| 3) Bigl. serie G n. 70179  | 16) Bigl. serie V n. 67811  |
| 4) Bigl. serie G n. 90505  | 17) Bigl. serie V n. 79005  |
| 5) Bigl. serie L n. 42029  | 18) Bigl. serie AD n. 31057 |
| 6) Bigl. serie M n. 53825  | 19) Bigl. serie AE n. 42606 |
| 7) Bigl. serie N n. 40806  | 20) Bigl. serie AE n. 72891 |
| 8) Bigl. serie O n. 45954  | 21) Bigl. serie AE n. 91816 |
| 9) Bigl. serie P n. 11876  | 22) Bigl. serie AI n. 39304 |
| 10) Bigl. serie P n. 91580 | 23) Bigl. serie AI n. 95286 |
| 11) Bigl. serie Q n. 26804 | 24) Bigl. serie AL n. 38947 |
| 12) Bigl. serie R n. 40263 | 25) Bigl. serie AO n. 82442 |
| 13) Bigl. serie R n. 47002 | 26) Bigl. serie AP n. 28076 |

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 27) Bigl. serie AP n. 69605 | 34) Bigl. serie BE n. 48570 |
| 28) Bigl. serie AU n. 21193 | 35) Bigl. serie BF n. 00732 |
| 29) Bigl. serie AZ n. 53474 | 36) Bigl. serie BF n. 65077 |
| 30) Bigl. serie AZ n. 85299 | 37) Bigl. serie BF n. 71267 |
| 31) Bigl. serie BC n. 23154 | 38) Bigl. serie BG n. 40379 |
| 32) Bigl. serie BD n. 36077 | 39) Bigl. serie BN n. 57744 |
| 33) Bigl. serie BE n. 30415 | 40) Bigl. serie BP n. 09188 |

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

- 1) Biglietto serie AC n. 57830 L. 4.000.000
- 2) Biglietto serie U n. 17292 L. 2.000.000
- 3) Biglietto serie BM n. 69418 L. 1.000.000

Ai venditori dei 14 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 40 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 250.000 ciascuno.

(4825)

## C I R C O L A R I

### MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 20 settembre 1982, n. 37.

Riscossione - Art. 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con legge 7 agosto 1982, n. 516.

*Alle intendenze di finanza  
Agli ispettorati compartimentali  
delle imposte dirette*

L'art. 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, contiene disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, concernente la sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria, per la cui pratica applicazione sono state impartite disposizioni nel capitolo III della circolare n. 13 del 22 aprile 1981.

In particolare, il primo comma del citato art. 23 stabilisce che, qualora i contribuenti ed i sostituti d'imposta provvedano entro il 30 settembre 1982 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute in base alle dichiarazioni annuali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (14 luglio 1982), per le quali il termine di versamento è già scaduto alla data anzidetta, non trovano applicazione nei loro confronti le soprattasse previste dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In proposito è da porre in evidenza che tale disposizione si riferisce all'ipotesi di imposte o ritenute che non siano state iscritte a ruolo e per le quali, quindi, gli interessati eseguano, sia pure tardivamente, il versamento diretto in esattoria o in tesoreria mediante delega bancaria.

A quest'ultimo riguardo si comunica che la scrivente ha diramato istruzioni telegrafiche all'Associazione bancaria italiana e all'Associazione nazionale esattori per informare gli associati sulla portata dell'innovazione legislativa ed invitare — ove necessario — ad indirizzare i contribuenti nell'espletamento delle operazioni di pagamento.

Si è disposto, tra l'altro, che vengano eseguiti separati versamenti per ciascuna annualità o periodo d'imposta, e che l'attestazione di pagamento rilasciata dall'esattoria o dall'azienda di credito venga inviata per raccomandata all'ufficio delle imposte e al centro

di servizio al quale è stata a suo tempo presentata la dichiarazione, cui inerisce il versamento, unitamente ad una comunicazione di accompagnamento. Al ricevimento della suddetta documentazione, i predetti uffici ne prenderanno nota in un apposito registro, e non dovranno procedere all'iscrizione della soprattassa per tardivo versamento, per la parte di imposta o di ritenuta oggetto del versamento integrativo.

Per quanto concerne gli interessi per ritardato versamento diretto, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, invece, dal momento che nessuna disposizione agevolativa è stata per essi prevista dall'art. 23 in esame, è necessario che gli uffici procedano all'iscrizione a ruolo degli interessi stessi, sempre che non siano già stati versati dal contribuente insieme al tributo, nei casi in cui vi è la possibilità di effettuare il versamento diretto (solo per i versamenti in esattoria).

Il secondo comma del citato art. 23 riguarda il caso in cui i competenti uffici distrettuali abbiano già effettuato l'iscrizione a ruolo delle soprattasse di cui trattasi stabilendo che, dietro presentazione di apposita istanza da parte degli interessati, gli uffici debbono procedere allo sgravio delle soprattasse medesime non ancora pagate alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 429 ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.

Per quanto attiene, poi, la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 23, si precisa che la stessa concerne l'ipotesi in cui l'ufficio abbia già effettuato alla data di entrata in vigore del decreto-legge l'iscrizione a ruolo delle imposte e delle ritenute non versate. In detta ipotesi la soprattassa non è dovuta, sempreché le imposte e le ritenute siano state pagate o vengano pagate alle rispettive scadenze.

Al riguardo, con riferimento al telegramma n. 15/7694 del 6 settembre c.a. — con il quale è stato precisato che detta disposizione comporta l'automatica applicazione nei confronti degli esattori della norma contenuta nell'art. 58 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858 — alcune esattorie hanno chiesto di conoscere quale documentazione debbano produrre gli agenti della riscossione al fine di ottenere la tolleranza per i carichi relativi alle soprattasse non più dovute.

Al riguardo si precisa che la concessione della tolleranza resta subordinata alla presentazione da parte degli esattori di apposita comunicazione — una per ogni singola esattoria — diretta alla competente Intendenza di finanza, nella quale dovranno essere indicati:

- l'emissione del ruolo;
- il comune al quale detto ruolo si riferisce;
- il tipo di imposta;
- i contribuenti che hanno assolto l'obbligazione tributaria;

l'ammontare, per ciascuno dei suddetti contribuenti, della sopratassa dovuta.

Detta comunicazione dovrà essere corredata della fotocopia delle schede dei contribuenti che hanno corrisposto il tributo ovvero, per le esattorie meccanizzate, di un elaborato da cui risultino, per ciascun contribuente, i dati relativi all'effettuato pagamento dell'imposta.

In quest'ultimo caso, la comunicazione di cui trattasi dovrà contenere espressa dichiarazione di responsabilità, ai fini amministrativi e penali, della veridicità dei dati esposti nell'elaborato.

Le Intendenze, una volta emesso il provvedimento di tolleranza, forniranno ai competenti uffici distrettuali tutti gli elementi necessari affinché gli stessi possano emettere i relativi provvedimenti di sgravio.

Sempre con riguardo alla previsione del terzo comma dell'art. 23 potrà accadere che alla data del 30 settembre, sebbene le imposte e le ritenute a suo tempo non versate siano già state iscritte a ruolo unitamente agli interessi e alle sopratasse, al contribuente non sia stata ancora notificata la relativa cartella esattoriale e che pertanto il contribuente stesso provveda entro la data medesima al versamento in banca o in esattoria delle predette imposte e ritenute, determinandosi così una duplicazione fra tale versamento e l'avvenuta iscrizione a ruolo. Verificandosi detta duplicazione, i contribuenti dovranno, in tempo utile rispetto alla scadenza della prima rata della notificata cartella, presentare alla Intendenza di finanza domanda di sospensione della riscossione, allegando fotocopia dell'attestazione del versamento eseguito ai sensi dell'art. 23. Gli intendenti di finanza disporranno, ove ne ricorrano le condizioni, la richiesta sospensione ed inviteranno i competenti uffici delle imposte a provvedere allo sgravio delle somme iscritte a ruolo e alla riliquidazione ed iscrizione a ruolo degli interessi, con riferimento alla data dell'avvenuto versamento.

Le intendenze di finanza, che, unitamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette, accuseranno ricevuta a questa direzione generale, porteranno la presente a conoscenza dei dipendenti uffici delle imposte.

*Il direttore generale: MONACESI*

(4808)

## CONCORSI ED ESAMI

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esame, a duecentoquarantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 7 del 15 aprile 1982, pubblicato il 24 luglio 1982, è stata inserita la graduatoria del concorso, per esame, a duecentoquarantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1980.

(4810)

### MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso relativo alla pubblicazione della terza rettifica della graduatoria generale di merito del concorso speciale, per esami, su base regionale, a centocinquantesette posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1981 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 maggio 1981 il decreto ministeriale 10 giugno 1980 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 27 febbraio 1978) del concorso speciale per esami, su base regionale, a centocinquantesette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte (decreto ministeriale 6 novembre 1976).

(4809)

### MINISTERO

### DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ISTITUTO NAZIONALE DI BIOLOGIA DELLA SELVAGGINA

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due borse di studio per l'addestramento nel settore della biologia della selvaggina.**

Con decreto presidenziale 16 giugno 1982, è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due borse di studio per l'addestramento nel settore della biologia della selvaggina da fruirsi presso l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Requisiti richiesti:

- a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;
- b) diploma di perito agrario e di agrotecnico, conseguito nel quadriennio immediatamente precedente la data del presente bando.

Le domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina - via Stradelli Guelfi 23/A - 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna) entro e non oltre il cinquantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando gli interessati potranno rivolgersi all'Istituto stesso nella propria sede di Ozzano dell'Emilia (Bologna).

(4849)

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro borse di studio per perfezionamento nel settore della biologia della selvaggina.**

Con decreto presidenziale 18 giugno 1982, è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro borse di studio per il perfezionamento nel settore della biologia della selvaggina, di cui una riservata a laureati in medicina veteri-

naria, una riservata a laureati in scienze agrarie e due riservate a laureati in scienze naturali o biologiche, da fruirsi presso l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

#### Requisiti richiesti:

- a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;
- b) diploma di laurea in medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze naturali o biologiche, conseguito nel triennio immediatamente precedente la data del presente bando.

Le domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina - Via Stradelli Guelfi, 23/A - 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna) entro e non oltre il cinquantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando gli interessati potranno rivolgersi all'Istituto stesso nella propria sede di Ozzano dell'Emilia (Bologna).

(4850)

## OSPEDALI « V. EMANUELE, ISOLAMENTO E DUBINI » DI CALTANISSETTA

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di primario della seconda divisione di chirurgia;
- un posto di primario e un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia;
- un posto di aiuto della sezione di dialisi aggregata alla prima divisione di medicina;
- un posto di aiuto della divisione di cardiologia;
- un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
- un posto di aiuto del servizio autonomo di anatomia e istologia patologica;
- un posto di aiuto del servizio autonomo di radiologia;
- un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche e micro-biologiche;
- due posti di assistente della seconda divisione di chirurgia (plesso « S. Caterina »);
- un posto di assistente di urologia;
- un posto di assistente di pediatria;
- un posto di assistente di dermosifilopatia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Caltanissetta.

(621/S)

### CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 277 del 7 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

**Ospizio « S. Anna », in Bologna:** Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di aggiunto di ragioneria, di ausiliario di assistenza e di capo servizio provveditorato, patrimonio, servizi ausiliari e manutentivi.

**Ospedale « S. Vincenzo » - Ospedale generale di zona, in Taormina:** Concorso pubblico, per titoli ed esami a posti di infermiere/a professionale e generico/a.

**Azienda farmaceutica municipalizzata, in Chieti:** Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

#### Tipo ALLÀ PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

<b>I</b> Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
annuale .....	L. 72.000
semestrale .....	L. 40.000
<b>II</b> Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
annuale .....	L. 100.000
semestrale .....	L. 55.000
<b>III</b> Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi ai concorsi:	
annuale .....	L. 96.000
semestrale .....	L. 53.000
<b>IV</b> Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:	
annuale .....	L. 85.000
semestrale .....	L. 47.000
<b>V</b> Abbonamento completo ai fascicoli ordinari, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:	
annuale .....	L. 165.000
semestrale .....	L. 92.000
<b>VI</b> Abbonamento annuale ai soli supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio, e ai rendiconti dello Stato .....	
	L. 30.000
<b>VII</b> Abbonamento annuale ai supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .....	
	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario .....	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 450

#### ALLÀ PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 65.000
Abbonamento semestrale .....	L. 35.000
Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso	

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento. Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare al numero: 85082221 - 85082149.



## R E G I O N I

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1982, n. 20.

**Approvazione del conto consuntivo dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1980.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 66 del 28 giugno 1982)*

*(Omissis).*

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1982, n. 21.

**Approvazione dell'assestamento e delle variazioni del bilancio dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1981.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 66 del 28 giugno 1982)*

*(Omissis).*

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1982, n. 22.

**Approvazione del bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1982.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 66 del 28 giugno 1982)*

*(Omissis).*

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1982, n. 23.

**Approvazione dei rendiconti della gestione del bilancio per l'anno 1980 degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo delle Marche.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 66 del 28 giugno 1982)*

*(Omissis).*

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1982, n. 24.

**Approvazione delle variazioni dei bilanci per l'anno 1981 degli enti turistici della regione Marche.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 66 del 28 giugno 1982)*

*(Omissis).*

(4794)

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1982, n. 46.

**Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 40 del 15 settembre 1982)*

*(Omissis).*

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1982, n. 47.

**Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1981.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 40 del 15 settembre 1982)*

*(Omissis).*

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1982, n. 48.

**Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-84.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 40 del 15 settembre 1982)*

*(Omissis).*

(4793)

ERNESTO LUPO, direttore

VINCENZO MARINELLI, vice direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore

FRANCESCO NOCITA, vice redattore